

V. 1/8/2022  
[Signature]

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI  
Sezione IV Civile

PRESENTE DELLA CORTE DI APPELLO  
(Francesco Cassano)

Il Giudice Designat[redacted]  
visto il ricorso e la contestuale proposta di accordo di composizione della crisi presentata da [redacted]  
vista la successiva modifica depositata [redacted]  
vista l'attestazione dell'OCC, come successivamente integrata  
esaminati gli atti e tenuto, allo stato, che nulla osta alla finalizzazione della talienza di cui all'art. 10  
cit.,

fissa

per la comparizione del creditore, del professionista che svolge le funzioni di organismo di  
composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza di cui all'art. 10 del 13/10/2022, ore 9,30;

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la  
proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, almeno trenta giorni prima del  
termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1, l. cit  
con eventuali spese a carico dell'istante;

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC,  
per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito ufficiale del Tribunale di Bari,  
avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI  
sul portale nazionale [www.istegiudiziaria.it](http://www.istegiudiziaria.it) e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di  
Appello di Bari [www.tribunalebari.it](http://www.tribunalebari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff di iste  
giudiziaria, con spese a carico dell'istante;

ordina

la inserzione del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo dei  
beni compresi nel piano o comunque offerti in garanzia;

dispone

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono,  
sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri  
conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  
proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera  
nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi,  
successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta tutti i  
creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui  
all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso;

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le  
contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di  
organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione  
finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012;

Si comunica con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente ed all'avv. [redacted], nella  
sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi

Bari, 9.7.2022

Il Giudice designato

Firmato in SUO NOME L'UFFICIO CONSULENZA A CURA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI